



TRIBUNALE DI MONZA

Prot. 2354/25

Presidenza

Oggetto: decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. – proroga dell'autorizzazione al deposito degli atti penali anche in forma analogica (*cd. regime doppio binario*) di cui ai provvedimenti in data 22 gennaio 2025 e 31 marzo 2025

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

ESAMINATI

- Il provvedimento in data 22.1.2025;
- Il provvedimento in data 31.3.2025;
- la relazione del Magrif penale in data 23.9.2025 che si allega.

Premesso che:

l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche

l'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

Rilevato pertanto che

La normativa sopra richiamata prevede che, a far data dal 31.3.2025, il deposito atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III, IV, del codice di procedura penale sarebbe dovuta avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

Premesso, altresì che:

l'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Per le su esposte ragioni e pur preso atto delle innegabili implementazioni dell'applicativo che sono state introdotte dal mese di gennaio ad oggi e di quelle che, in potenza, saranno previste, e richiamato i precedenti provvedimenti indicati in oggetto;

dispone

la proroga del regime del c.d. doppio binario, con decorrenza 31.9.2025 e fino al 31.1.2026, per l'intero settore penale con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di acquisire, redigere, depositare sia atti digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP, salva la possibilità di revocare il presente provvedimento in ipotesi di risoluzione anticipata rispetto al termine fissato di tutte le problematiche che ad oggi non consentono al ppt di entrare a pieno regime.

- Si allega la relazione Magrif penale in data 28 marzo 2025

Monza, 24 settembre 2025



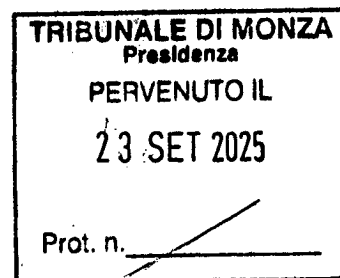
Il Presidente Del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Monza e si comunichi a:

- Presidente della Corte d'Appello di Milano;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
- Presidenti di Sezione del settore penale;
- Giudici ordinari e onorari del settore penale;
- Magrif settore penale;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e Camera Penale di Monza
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia - DGSIA.



**TRIBUNALE DI MONZA
SETTORE PENALE**



Relazione informativa di aggiornamento in ordine alle problematiche emerse nell'utilizzo dell'applicativo APP.

Al Sig. Presidente del Tribunale, dott.ssa Maria Gabriella Mariconda
e, per conoscenza,
al Presidente della Prima sezione penale e coordinatore della Seconda sezione penale, dott.ssa Stefania Donadeo
al Presidente della Sezione GIP/GUP, dott.ssa Silvia Pansini
al RID del settore penale giudicante, dott.ssa Silvana Pucci

A seguito della interlocuzione avuta con il Presidente della Prima sezione penale, dott.ssa Donadeo, e con il Presidente della Sezione GIP/GUP, dott.ssa Pansini, rassegno, quale Magrif per il settore penale, una sintetica relazione di aggiornamento in merito alle criticità che perdurano nel settore penale in merito al concreto utilizzo dell'applicativo APP, in considerazione della scadenza del termine del 30 settembre 2025 previsto per la fine del regime del cd. doppio binario stabilita con decreto del Sig. Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen. in data 31 marzo 2025.

Come è noto, l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

L'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i

procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

L'art. 175-bis co. 4, cod. proc. pen. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Tanto premesso, a seguito della interlocuzione con i Presidenti delle Sezioni penali emergono perduranti criticità nell'utilizzo dell'applicativo APP.

Nello specifico, per quanto concerne la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, emergono le seguenti difficoltà:

- notevoli rallentamenti del funzionamento sia di SICP sia di APP ed il frequente ed imprevedibile blocco del sistema che si verifica durante le udienze, specie quando si verifica la concentrazione il maggior numero di accessi in contemporanea.
- l'impossibilità per il difensore di consultare il fascicolo digitale: il sistema, infatti, riceve la richiesta di accesso agli atti depositata dal difensore, apparentemente consente all'Ufficio di abilitarlo alla consultazione, ma non genera la password temporanea, che dovrebbe arrivare via PEC all'Avvocato per consentirgli di consultare il fascicolo;
- la mancata previsione della possibilità di creare un atto che incorpori i dati necessari per l'adozione del decreto penale di condanna (l'imputazione, la pena inflitta e il suo calcolo).
- l'impossibilità da parte dell'applicativo di estrarre dai metadati inseriti automaticamente i dati dell'intestazione del provvedimento o dell'imputazione, ad eccezione delle generalità dell'imputato; ciò rende molto lenta la redazione di provvedimenti quali il decreto di fissazione dell'udienza, il decreto di rinvio a giudizio o di giudizio immediato;
- l'impossibilità di eliminare un documento caricato per errore (e relativo, ad esempio, ad altro fascicolo);
- la ancora attuale limitatezza del "titolario" dei documenti che possono essere creati con APP (nonostante gli interventi evolutivi *medio tempore* adottati), nel senso che è stato implementato il titolario solo se si apre rispettando il flusso di lavoro previsto, e cioè rispondendo ad un atto caricato digitalmente con la modalità "redigi atto"; nel caso in cui il procedimento non nasca digitalmente vi è invece possibilità di accesso con il medesimo comando "redigi atto" solo ad un titolario limitato, insufficiente ed estremamente generico con la conseguenza che è necessario provvedere separatamente all'aggiornamento del flusso a SICP;
- l'impossibilità per il cancelliere di procedere alla firma delle ordinanze relative ai procedimenti con messa alla prova;

- la mancanza di “funzioni” quali, ad esempio, quelle relative al rigetto di una richiesta di revoca della misura cautelare o di rigetto di questioni preliminari sollevate nel corso dell’udienza preliminare;
- frequenti malfunzionamenti quando si modifica un atto in APP con *Word web*: dopo aver redatto un provvedimento e chiuso la pagina di Word *online* per concludere il salvataggio, l’applicativo restituisce un messaggio di errore quale “impossibile recuperare il documento” oppure “chiudere la pagina per procedere al salvataggio” (ma la schermata di Word è già chiusa), il che comporta la perdita definitiva del documento redatto e modificato;
- la riscontrata, frequente non consultabilità di documenti a causa del non completo allineamento tra APP, SICP e TIAP.

Per quanto concerne, invece, la fase dibattimentale, sono emerse le seguenti, perduranti criticità:

- le difficoltà per le parti (difensori e Pubblico Ministero) di depositare telematicamente, nel corso dell’udienza, documenti di cui esse chiedono l’acquisizione, anche alla luce della indisponibilità di postazioni dotate di PC a disposizione delle parti;
- l’impossibilità per i difensori di consultare il fascicolo digitale del dibattimento e, dunque, di verificare quali siano gli atti e i documenti in esso presenti e depositati, nonostante la predisposizione di apposita postazione di consultazione in Cancelleria;
- l’impossibilità per il Pubblico Ministero di fare “trasmigrare” i propri atti e documenti digitali dal proprio profilo APP a quello del Giudice del dibattimento;
- l’assenza, nel titolario, di tipologie di atti e di categorie di provvedimenti che possono essere emessi dal Giudice quali, ad esempio, la sentenza di estinzione del reato per oblazione;
- la non visibilità del fascicolo del dibattimento trasmesso dal Pubblico Ministero, nei casi in cui si proceda mediante citazione diretta a giudizio, ovvero dal Giudice dell’Udienza preliminare, nei casi di rinvio a giudizio, giudizio immediato od opposizione avverso decreto penale di condanna.

Le criticità rappresentate dai Magistrati del settore penale, allo stato perduranti, non consentono, dunque, di fruire della piena operatività dell’applicativo e di redigere provvedimenti che invece, sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative (quantomeno per alcuni riti e fasi) dovrebbero essere redatti e depositati solo in via telematica a partire dal 1° aprile 2025.

A ciò aggiungasi che con provvedimento n. 83/2025, il Procuratore della Repubblica di Monza ha inteso dettare disposizioni sulle modalità di deposito degli atti e dei documenti in udienza da parte del Pubblico Ministero, stabilendo che, a decorrere dal 20 gennaio 2025, il deposito e la produzione in udienza di atti, memorie e documenti avvenga unicamente in forma cartacea, onerando il Giudice di acquisire detti documenti e di inserirli nel fascicolo informatico, previa scansione degli stessi, nonché stabilendo che, in relazione agli atti e ai documenti già depositati nelle udienze sinora celebrate, non abbia luogo il successivo deposito telematico a cura dell’ufficio del Pubblico Ministero.

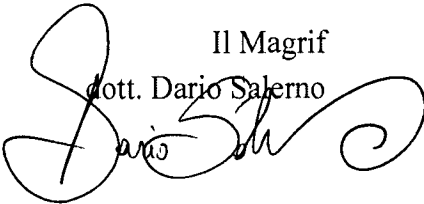
Ebbene, alla luce delle criticità evidenziate e del sopra citato provvedimento organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica di Monza, (provvedimento che, autorizzando “a monte” i Magistrati del Pubblico Ministero al deposito in udienza di documenti cartacei, finisce “a valle” per onerare il personale di Cancelleria delle sezioni penali del successivo caricamento, previa scansione, di atti che,

tuttavia, potrebbero senza difficoltà essere caricati dal Pubblico Ministero su APP in quanto già presenti digitalmente su TIAP, comportando aggravio di incombenzi ulteriori oggettivamente inesigibili in ragione del personale attualmente in servizio e delle dotazioni informatiche esistenti), ritengo sommamente, pur preso atto delle innegabili implementazioni dell'applicativo che sono state introdotte dal mese di gennaio ad oggi e di quelle che, in potenza, saranno previste, che sia opportuno valutare l'adozione di un provvedimento di proroga ex art. 175-bis cod. proc. pen. con il quale sia mantenuto, con i tempi che il Dirigente dell'ufficio vorrà dettare, il regime del cd. doppio binario (dunque con la possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare sia atti nativi digitali che atti analogici) per quanto concerne la redazione e il deposito degli atti.

Con perfetta osservanza,

Monza, 23 settembre 2025.

Il Magrif
dott. Dario Salerno

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Dario Salerno, positioned below the typed name.